



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 19/08/2024 .Protocollo N° 0421264 Class: G.920.05.1 Fasc. 10 Allegati N° 0

Oggetto: Richiesta nulla osta all'installazione impianto dosaggio perossido su acqua di rete; risposta a quesito pervenuto alla regione per un macello di avicoli.

PEC

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Coordinatori dei Dipartimenti funzionali della
Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria
Ai Direttori dei SIAOA e SIAN
delle Aziende ULSS del Veneto

In riferimento ad un quesito formulato da un SIAOA di una AULSS del Veneto in merito alla possibilità di aggiungere un biocida a base di perossido di idrogeno all'acqua potabile dell'acquedotto attraverso un sistema di dosaggio in continuo nel locale di eviscerazione pollame di un macello, per l'igiene dei sistemi di lavaggio del pollame in fase di eviscerazione o eviscerato, si fa presente quanto segue:

- 1) secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1730 "*che approva il perossido di idrogeno come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6*" il perossido di idrogeno è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi quali i «disinfettanti per l'acqua potabile»;
- 2) poiché il regolamento (UE) n. 528/2012 "*relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi*" prevede che nell'etichettatura del biocida vengano indicate anche le modalità d'uso, la frequenza di applicazione e la dose oltre al tempo d'azione necessario al biocida, l'utilizzatore del biocida contenente perossido di idrogeno come disinfettante per l'acqua potabile dovrà attenersi e rispettare tali indicazioni;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 0412791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it



- 3) il Decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 non si applica a “*tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato*” se “*la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorità sanitaria territorialmente competente*”. A tal proposito si riporta quanto già indicato nella nota prot. n. 0282747 del 25/05/2023 avente ad oggetto *Decreto legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 - “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” - Prime indicazioni applicative in materia di sicurezza alimentare: “Si sottolinea che per gli stabilimenti delle imprese alimentari, alla luce delle esenzioni stabilite dall'art. 3 del decreto, viene delineata la responsabilità della qualità dell'acque destinate ad uso potabile, sia per quelle provenienti da approvvigionamento autonomo, sia per quelle fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idropotabile, dal punto di consegna al punto in cui sono utilizzate, in capo all'operatore del settore alimentare (OSA), in quanto soggetto agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare nei principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP) di cui all'art. 5 del Regolamento CE 852/2004, fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A e B.*

L'Autorità competente nei settori della sicurezza alimentare, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 27/2021, effettuerà i controlli ufficiali in base al rischio verificando la corretta applicazione dell'autocontrollo da parte delle imprese alimentari sull'utilizzo delle acque potabili e adottando, in caso di non conformità, le azioni di cui all'art. 138 del regolamento UE 2017/625.”

- 4) il REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 “*che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare*” vieta l'immissione sul mercato di alimenti non sicuri e stabilisce una base uniforme per l'applicazione del principio di precauzione.

In base alle suddette normative, un OSA che effettua la disinfezione con biocida a base di perossido di idrogeno dell'acqua potabile dell'acquedotto, in aggiunta a quella eventualmente effettuata dal gestore idro-potabile, deve rispettare quanto indicato nell'etichetta del biocida utilizzato (tempo di contatto, tempo successivo prima dell'uso, eventuali precauzioni rispetto alla presenza nell'acqua di altri disinfettanti, ecc.). Inoltre tale trattamento va gestito con il Piano di autocontrollo basato sui principi HACCP, che comprenda una validazione del processo. In particolare è necessaria una valutazione approfondita da parte dell'OSA relativa all'utilizzo per la pulizia delle carcasse di pollo in fase di eviscerazione o post eviscerazione di acqua che possa contenere ancora residui di perossido di idrogeno per stabilire la sicurezza dell'alimento per il consumatore.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 0412791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

L'autorità competente locale verificherà l'adeguatezza delle valutazioni eseguite dall'OSA e registrate nella documentazione di autocontrollo.

Cordiali saluti.

UNITÁ ORGANIZZATIVA
SICUREZZA ALIMENTARE
La Direttrice
- Dott.ssa Alessandra Luisa Amorena -

Referente: Dott.ssa Daniela Sandri
Tel: 041 2791301
E-mail: daniela.sandri@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA LUISA AMORENA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sicurezza Alimentare
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304/1382 – Fax 0412791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: sicurezza.alimentare@regione.veneto.it